

**Ministero dell'Interno - Circolare del 15 dicembre 1980,
Prot. 20685/92500**

Oggetto: Traduzioni di atti formati all'estero ed attestazione della loro conformità all'originale. - Art. 17, L. 11 maggio 1971, n. 390. Questioni interpretative.

A seguito dell'insorgere di contrasti interpretativi in ordine alla norma di cui all'oggetto, è stato richiesto l'intervento di questa Presidenza del Consiglio ai fini di una unitaria individuazione dei soggetti che, in forza della citata norma, sono da considerare "traduttori ufficiali" e delle rappresentanze diplomatiche e consolari "competenti" ad attestare la conformità, della traduzione italiana, al testo originario dell'atto formato all'estero.

Il problema interpretativo va articolato in due separati capi, l'uno concernente l'individuazione dei soggetti indicati con l'espressione "traduttori ufficiali", l'altro attinente la individuazione delle "rappresentanze diplomatiche e consolari competenti" ad attestare la conformità al testo originale della versione in italiano dell'atto.

1. È ben noto che gli ordinamenti di alcuni Stati prevedono una categoria di interpreti abilitati, in via generale, a rilasciare "traduzioni ufficiali" di testi formati in idiomi diversi dalla lingua ufficiale dello Stato. Una analoga categoria professionale non esiste in Italia; ma non sembra che da ciò possa farsi discendere che soltanto i traduttori ufficiali stranieri sono abilitati a rilasciare traduzioni "ufficiali", in italiano, di atti formati all'estero in lingua diversa dall'italiana.

Invero è da rilevare che il legislatore, con l'espressione usata, ha mirato all'acquisizione di una "traduzione ufficiale" - essendo questo il fine della norma - indipendentemente dal soggetto abilitato a formarla, soggetto che certamente non si è inteso individuare in categorie di professionisti esistenti soltanto in alcuni Stati esteri ed ignoti all'ordinamento di altri, come al nostro. Con l'espressione "traduttori ufficiali" - o con la equivalente "traduttore giurato", usata nella convenzione italo-austriaca per la esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti notarili (legge 12 febbraio 1974, n. 71) - il legislatore ha inteso individuare la generica categoria di coloro che - in Italia o all'estero - essendo dotati di approfondita conoscenza di più lingue, sono anche, in qualsiasi modo, in grado di attribuire particolare attendibilità al frutto del loro lavoro.

Né sussiste alcun motivo per ritenere che la indicata facoltà debba preesistere al compimento della traduzione - od essere conferita, in via generale, per un numero indeterminato di atti, mediante l'iscrizione in appositi albi o elenchi - dovendosi, anzi, ritenere che il compimento di atti rituali in relazione ad una singola traduzione, al fine di conferirle i crismi della ufficialità, possa dare garanzie maggiori di quelle derivanti da una generale, e generica, abilitazione.

Infatti il nostro ordinamento - proprio per quegli atti che necessitano, per la particolare rilevanza del settore nel quale devono esplicare la loro efficacia documentale, delle massime garanzie - ha preferito il sistema della "ufficializzazione" delle traduzioni caso per caso.

Così, nella materia giudiziale civile (artt. 122 e seg. cod. proc. civ.) e penale (artt. 326 e segg. cod. proc. pen.), come per gli atti dello stato civile (RDL 9 luglio 1939, n. 1328), espressamente si è previsto che gli atti formati in lingue straniere debbano essere tradotti in lingua italiana da "esperti" - che tali effettivamente siano, indipendentemente da qualsiasi abilitazione od iscrizione in albi o elenchi - e dagli stessi asseverati con giuramento.

Così come la legge 12 febbraio 1974, n. 71 richiede che la traduzione ufficiale sia resa da un "traduttore giurato" - autorizzando quindi la soggettiva identificazione tra "traduttori giurati" e "traduttori ufficiali" - il r.DL 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, fornisce la certezza della oggettiva individuazione della "traduzione ufficiale" nella "traduzione giurata".

Dispone infatti l'art. 58 di quel RDL che i documenti rilasciati da autorità straniere in materia di stato civile devono essere accompagnati da una traduzione certificata conforme da un traduttore ufficiale. Se manca la traduzione, l'ufficiale dello stato civile, o il procuratore della Repubblica, nomina di ufficio un interprete per la traduzione. Questa deve essere confermata con giuramento".

La pari efficacia probatoria della "traduzione ufficiale" alla "traduzione giurata" sembrerebbe comportare un semplice giudizio di equivalenza, non di identificazione. Ma ove si ponga attenzione alla qualificazione "di ufficio" della nomina dell'interprete effettuata dall'ufficiale dello stato civile, risulterà evidente che siffatta qualificazione ha ragion d'essere soltanto ove la si contrapponga implicitamente alla nomina "di parte" dell'interprete per una traduzione che, in entrambi i casi, diverrà ufficiale a seguito di giuramento.

Le norme sin qui considerate consentono di affermare che il legislatore ha usato indiscriminatamente le espressioni "traduttore ufficiale" e "traduttore giurato"; "traduzione certificata conforme da un traduttore ufficiale" e "traduzione giurata". Né si rinviene alcun elemento che induca a ritenere che la norma in esame costituisca eccezione, o per ritenere che una traduzione asseverata conforme all'originale, all'estero e da un traduttore straniero - abilitato a ciò a seguito, sovente, di un giuramento prestato nel suo Paese - debba avere in Italia una efficacia probatoria da negarsi, invece, alla medesima traduzione asseverata con giuramento in Italia; giuramento che, appunto perché prestato in Italia, dà l'ulteriore garanzia dalla concreta perseguibilità dell'interprete in caso di falso.

2. La norma dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevede che la certificazione di conformità all'originale della traduzione utilizzata nel nostro Paese possa essere rilasciata, in alternativa, "dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale". Accertata l'accezione dell'espressione "traduttore ufficiale" resta da individuare quale sia la rappresentanza diplomatica o consolare "competente" e, più precisamente, se questa debba rinvenirsi esclusivamente nella rappresentanza italiana nel Paese ove l'atto è stato formato.

In primo luogo va rilevato che lo stesso art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando ha voluto attribuire competenza esclusiva alle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, lo ha espressamente detto (secondo comma). La dizione "competente rappresentanza diplomatica o consolare", di cui al terzo comma, non può ritenersi essere stata usata con lo

stesso significato dell'espressione contenuta nel comma precedente, perché in tal caso il legislatore si sarebbe limitato ad un rinvio o, in luogo di usare il termine "competente", avrebbe usato il termine "predetta" o altri equivalenti.

Ancora è da notare che il comma immediatamente successivo prevede che "Le firme sugli atti e documenti, formati nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate dai Prefetti". Ritenere che tale generale previsione attenga a tutti gli atti e documenti ma non alle certificazioni di conformità menzionate nel comma immediatamente precedente, non appare sorretto da alcun elemento logico o lessicale.

È da ricordare, infine, che scopo precipuo della legge 4 gennaio 1968, n. 15 era quello di "semplificare" le procedure amministrative in materia di certificazioni. Il ritenere che un atto formato all'estero, per essere usato in Italia, debba essere rinviato al Paese d'origine per far certificare che la traduzione è conforme al testo, non appare conciliabile con il fine specifico della normativa ed anzi si appalesa come un ingiustificato irrigidimento delle procedure in contrasto con l'orientamento emergente da una serie di convenzioni e trattati tanto numerosi da apparire univoco segno di tendenza.

Tra questi vanno ricordati, ad esempio: 1) nella materia degli atti civili e commerciali, giudiziari e stragiudiziali provenienti dall'estero, la convenzione dell'Aja del 17 luglio 1905, modificata con convenzione del 1° marzo 1954 (legge 3 gennaio 1957, n. 4); 2) nella materia della operatività delle sentenze civili e commerciali, la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (legge 21 giugno 1951, n. 804); 3) nella materia dell'esecuzione delle sentenze penali straniere, la convenzione dell'Aja del 28 maggio 1970 (legge 16 maggio 1977, n. 605); 4) nella materia dell'esecuzione delle sentenze giudiziarie e degli atti notarili, la convenzione italo-austriaca ratificata con legge 12 febbraio 1974, n. 71.

In tali materie si abilitano alle certificazioni di conformità "traduttori ufficiali" e "traduttori giurati" nonché le "rappresentanze diplomatiche o consolari", del paese nel quale l'atto è sorto, accreditate presso il Governo del paese nel quale l'atto deve spiegare efficacia, ovvero si esclude qualunque forma di autenticazione della traduzione.

Ove si aggiungano le già ricordate discipline - della traduzione ed accertamento della conformità all'originale - dettate per la materia giudiziale penale e civile o per lo stato civile, non può sopravvivere alcun dubbio sulla infondatezza della tesi secondo la quale la legge del 1968, modificata nel 1971, volta a semplificare le procedure in materia, rappresenti invece una isolata manifestazione di irrigidimento procedimentale, in contrasto con la precedente legislazione del 12 luglio 1939 (sullo stato civile) e del 1957 (convenzione dell'Aja sugli atti civili e commerciali) o della successiva legislazione del 1971 (convenzione di Bruxelles), del 1974 (convenzione italo-austriaca) e del 1977 (convenzione dell'Aja sulla esecuzione delle sentenze penali).

In conclusione:

1) Per "traduttori ufficiali" devono intendersi tutti coloro in grado di fornire una traduzione "ufficiale" di un testo straniero, e cioè quei soggetti che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma della "ufficialità" in forza di una preesistente abilitazione o mediante successive procedure (es. giuramento).

2) Alla certificazione di conformità all'originale nel testo tradotto sono abilitati - oltre che i traduttori ufficiali di cui al punto che precede - anche le

rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato formato, operanti in Italia.

3) Resta imm modificata la generale (e concorrente) potestà certificativa dell'amministrazione dello Stato e, quindi, delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine dell'atto o documento.